



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO

Regolamento per l'esercizio della Attività Istituzionale

Regolamento per l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di seguito indicata come "Fondazione" disciplina l'attività istituzionale della Fondazione, stabilendo i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni.

Art.2 Principi generali

L'attività istituzionale della Fondazione è diretta esclusivamente al perseguimento di scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo dei territori di riferimento nell'ambito dei settori di intervento istituzionale, nel rispetto dei principi della trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale e culturale delle iniziative.

Art.3 Settori di intervento istituzionale

I settori in cui la Fondazione opera sono indicati nello statuto.

Art. 4

Principi di programmazione e gestione

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione annuale e pluriennale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Le risorse che provengono dalla gestione del patrimonio, consentono alla Fondazione lo svolgimento della propria missione e sono totalmente vincolate a tale scopo.

La Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche elaborate dall'Organo di Indirizzo.

Art. 5

Strumenti di programmazione

Nel rispetto di quanto previsto nello Statuto, la Fondazione opera secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale, approvando :

- a) Documento programmatico pluriennale;
- b) Documento programmatico annuale.

Nella definizione delle linee programmatiche, individua, sulla base delle competenze e delle esperienze acquisite, le modalità di intervento in relazione alla propria visione e alla significatività dei bisogni e alle esigenze rilevate, anche mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali. In ogni caso la Fondazione persegue l'eticità dei propri investimenti ed iniziative, in coerenza con la sua attività istituzionale.

Per la definizione degli indirizzi programmatici e delle linee di intervento possono essere condotti studi ed analisi volti a fornire una dettagliata descrizione delle effettive esigenze del territorio cogliendone i possibili scenari evolutivi.

La Fondazione pone in essere le opportune azioni volte a fare conoscere i contenuti programmatici della propria attività.

Documento programmatico pluriennale

Il Documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel triennio successivo.

Nel programma pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello statuto e del presente Regolamento. Sono altresì specificati gli obiettivi da perseguire e i risultati che si intendono raggiungere. Il Documento programmatico pluriennale rappresenta una base, per la specificazione delle attività da svolgere nei singoli esercizi del periodo di riferimento.

Entro il mese di ottobre, il Consiglio Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può provvedere ad aggiornare il Documento Programmatico Pluriennale relativo al triennio di riferimento.

Documento programmatico annuale

Il documento programmatico annuale della attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e i propri indirizzi .

Il documento programmatico annuale viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato entro il mese di ottobre di ogni anno dal Consiglio Generale. Indica gli impieghi patrimoniali volti a ottenere un'adeguata redditività degli investimenti assicurandone il collegamento con le finalità istituzionali della Fondazione ed in particolare con lo sviluppo del territorio, fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione. Il documento di programmazione annuale comprende altresì il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 6 **Attività degli organi**

Gli organi della Fondazione cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire le finalità statutarie, nel rispetto dei ruoli, delle competenze e responsabilità senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Organo di Indirizzo

Il Consiglio Generale è l'organo di Indirizzo della Fondazione e al medesimo sono attribuite le competenze definite dallo Statuto.

Organo di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di Indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservati ad altri organi dalla legge o dallo Statuto. Lo stesso svolge, altresì, funzioni di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. In particolare, nell'esercizio della attività istituzionale, sono di esclusiva competenza del Consiglio :

- a) la predisposizione dei documento programmatico annuale e pluriennale;
- b) la formulazione, la valutazione, l'approvazione e l'attuazione dei progetti esecutivi di gestione della Fondazione, nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
- c) l'attuazione del documento programmatico annuale e le deliberazioni sui progetti e sulle singole erogazioni in conformità allo stesso documento programmatico annuale;
- d) la predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo alla attività erogativa svolta nell'esercizio precedente.

Art. 7

Struttura operativa

La struttura operativa dedicata all'attività istituzionale riceve le domande relative alle iniziative da sottoporre agli organi della Fondazione. Alla struttura operativa spetta il compito di verificarne la completezza formale e la rispondenza ai requisiti stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, e procede al controllo amministrativo contabile delle attività realizzate nel rispetto delle deliberazioni assunte dagli organi.

Art. 8

L'attività istituzionale

Nel perseguimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si rivolge a tutti gli enti che operano senza finalità di lucro nei settori della Fondazione stessa.

I beneficiari costituiscono un asset fondamentale per la Fondazione, la quale persegue la propria missione attraverso la valorizzazione di progetti di qualità.

L'individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di conflitto di interessi e ingerenze esterne.

Nel processo di selezione delle iniziative la Fondazione procede a una valutazione di merito sia assoluta che comparativa rispetto ad altre iniziative di analogo contenuto. Similmente, i "progetti propri" della Fondazione sono realizzati a seguito della valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi programmati.

La Fondazione tramite la propria struttura operativa fornisce ai richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche. La Fondazione comunicherà agli interessati gli esiti del processo di selezione.

Criteria generali

La Fondazione con le proprie erogazioni:

- non si sostituisce integralmente agli enti istituzionalmente preposti al finanziamento di opere e di servizi di pubblica utilità;
- evita, salvo precise e motivate eccezioni, erogazioni costituenti di fatto una voce fissa delle entrate del beneficiario, allo scopo di non finanziarne la spesa corrente e al fine di incentivarne, invece, la spesa per investimenti o a fronte di specifiche progettualità;
- privilegia il finanziamento di iniziative che abbiano una connotazione progettuale definita e non generica;
- attua il principio di cofinanziamento, al fine di sollecitare il richiedente a ricercare anche altre fonti per il reperimento delle risorse necessarie, così da disporre di ulteriori elementi a supporto della validità della iniziativa finanziata;
- pone in essere ogni opportuna misura, in guisa da garantire la massima fruibilità possibile, da parte dei cittadini, del bene o del progetto finanziato.

La Fondazione prevede per gli interventi di maggiore rilevanza, un'analisi mirata dell'impatto e del valore aggiunto dell'intervento stesso.

Art. 9

Modalità di attuazione della attività istituzionale (erogazioni)

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso :

a) Interventi Istituzionali.

Sono contributi caratterizzati per le finalità, per la ripetitività dell'intervento di sostegno da parte della Fondazione o riservati ad enti con i quali la Fondazione intrattiene rapporti organici.

Sono beneficiari di questi contributi:

i) gli enti nei quali la Fondazione nomina i componenti degli organi amministrativi in qualità di socio o attraverso l'adesione a protocolli d'intesa;

ii) gli enti che sviluppano continuativamente attività in favore di un'ampia e territorialmente diffusa fascia di beneficiari o che propongano progetti ai quali la Fondazione assicura contributi annuali in ragione della loro valenza sociale e/o della diffusa e permanente fruibilità da parte di persone in condizione di particolare disagio.

Gli interventi istituzionali, in ottemperanza allo Statuto e alle norme di legge, non possono definire impegni che comportino una responsabilità illimitata in capo alla Fondazione.

La Fondazione si riserva di definire, con appositi atti o patti il proprio intervento; in particolare la Fondazione può condizionare l'intervento medesimo alla stipula di convenzioni con i relativi percettori, nelle quali specificare gli impegni e/o condizionare l'erogazione dei contributi all'esistenza di particolari regole di governance in capo agli stessi.

b) Progetti o iniziative promossi dalla Fondazione.

Sono i cosiddetti “progetti propri”, rappresentati da iniziative particolari di cui la Fondazione è ideatrice e promotrice, da sola od in partenariato con altre realtà, che riguardano esigenze rilevanti in ambiti di intervento di diversa natura, in relazione alle quali la Fondazione propone anche soluzioni innovative e sperimentali.

Rientrano altresì nei “progetti propri” le manifestazioni culturali ed artistiche promosse direttamente dalla Fondazione.

c) Contributi su domande presentate da enti, organizzazioni o istituzioni del territorio.

Si tratta di progetti proposti da terzi, in linea con gli indirizzi programmatici definiti nel Documento di programmazione e con le disposizioni contenute nel Disciplinare “Modalità di attribuzione dei contributi”, ove non derogato dal presente Regolamento, il Disciplinare viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della provincia di Piacenza e nel Comune di Vigevano.

Art. 10

Requisiti dei destinatari dei contributi

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

I soggetti interessati a presentare richiesta di contributo alla Fondazione di Piacenza e Vigevano per il sostegno di progetti/ iniziative devono in particolare :

- svolgere attività coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;
- operare nei settori di intervento istituzionale della Fondazione;
- non avere finalità di lucro;
- avere personalità giuridica (soggetti pubblici o privati) o essere soggetti collettivi privati senza scopo di lucro ;
- impegnarsi ad osservare il Codice Etico della Fondazione.

Possono proporre iniziative alla Fondazione:

- a) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonchè imprese strumentali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h del d.lgs. 17 maggio 1999, n 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 4 marzo 2006 n. 155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti collettivi di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative e progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento della Fondazione.

Art. 11

Soggetti esclusi

Sono esclusi interventi a favore di :

- a) di partiti politici, di organizzazioni sindacali o di patronato, di associazioni di categoria, di soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le campagne elettorali, nonché a sostegno di soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità delle persone o a promuovere qualsiasi forma di discriminazione.
- b) di persone fisiche, fatta eccezione per borse di studio o di ricerca da assegnare in ogni caso tramite selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni;
- c) di enti con fini di lucro, fatta esclusione per i soggetti indicati nel presente regolamento;
- d) di soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione;
- f) di soggetti che operano o hanno sede legale, fuori dai citati territori, i cui progetti non abbiano ricaduta nelle due comunità di riferimento;
- g) di club di servizio;
- h) di enti ed organizzazioni che si attivano per la raccolta fondi a favore di soggetti terzi.

È altresì vietato promettere o corrispondere denaro, beni o altre utilità a partiti politici, sindacati o ai relativi rappresentanti, per promuovere il presunto interesse della Fondazione o per procurarle un presunto vantaggio.

Art.12

Criteria di valutazione delle iniziative proposte

Nel processo di selezione delle iniziative la Fondazione adotta i seguenti criteri generali di valutazione, coniugandoli in funzione delle caratteristiche e dei contenuti dell'ambito di intervento interessato e dell'entità delle risorse ad esso destinate. I progetti e le iniziative ritenute ammissibili di cui all'art. 9, lett. c) vengono sottoposte alla delibera del Consiglio di Amministrazione previa istruttoria e parere consultivo delle Commissioni preposte al settore e ambito di pertinenza.

1. Caratteristiche delle proposte.

Le proposte devono essere specifiche e deve essere possibile individuarne con precisione il contenuto e i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse ad esse destinate.

2. Caratteristiche del richiedente.

L'esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di mettersi in rete con altri partners rappresentano elementi fondamentali di valutazione della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte. I richiedenti devono essere in grado di realizzare le iniziative proposte, auspicabilmente, mediante l'utilizzo di proprio personale interno; in casi particolari, specificatamente motivati, i richiedenti possono avvalersi anche dell'opera di collaboratori e/o volontari esterni adeguatamente qualificati.

3. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della proposta.

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del bisogno, all'efficacia delle soluzioni prospettate rispetto al bisogno rilevato e alla coerenza della proposta stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

4. Innovatività.

Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna considerazione.

5. Efficienza.

Le risorse necessarie per la realizzazione dell'iniziativa devono essere commisurate agli obiettivi perseguiti e l'impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata gestione.

6. Capacità di catalizzare altre risorse.

La capacità della proposta di mobilitare ulteriori risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, disponibili per un pronto avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per poterne rilevare il livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell'iniziativa e dei suoi proponenti.

7. Sostenibilità.

La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l'azione oltre i termini previsti dal sostegno finanziario della Fondazione, attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

8. Non sostitutività.

Nel valutare le iniziative la Fondazione persegue un approccio complementare e non sostitutivo dell'intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni contingenti.

9. Monitoraggio e valutazione.

La Fondazione pone attenzione all'efficacia dei meccanismi di monitoraggio e valutazione eventualmente presenti all'interno della proposta e/o alla misurabilità degli obiettivi e del programma di attuazione previsto. In ogni caso, con riferimento a tutte le iniziative, la Fondazione, per il tramite delle proprie funzioni specificatamente deputate dal Consiglio di Amministrazione, deve potere svolgere sistematiche verifiche in loco sulla concreta attuazione delle iniziative stesse, procedendo alla relativa valutazione e raccogliendo al riguardo adeguata documentazione di supporto. La Fondazione prevede che siano espressamente stabilite le condizioni sulla qualità, sulla valorizzazione, sulle modalità di esecuzione e sui tempi di realizzazione dei progetti intrapresi. Il mancato rispetto di queste condizioni può essere pregiudizievole al mantenimento del sostegno, in qualsiasi forma concesso, da parte della Fondazione.

Di norma non vengono sostenuti :

- I progetti già avviati;
- La raccolta di fondi da destinare a soggetti terzi;
- La copertura di costi per l'attività ordinaria svolta dai soggetti richiedenti.

Art. 13

Presentazione delle iniziative

Le iniziative proposte devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto proponente tramite l'apposita modulistica predisposta dalla Fondazione. La modulistica è ritirabile presso gli uffici della Fondazione o scaricabile dal sito web. (www.lafondazione.com)

Le proposte dovranno essere corredate dalle informazioni e dalla documentazione di seguito indicata:

- denominazione e sede legale del soggetto richiedente;
- natura giuridica, scopi, attività svolta, partita IVA, codice fiscale, tel./fax;
- indicazione del legale rappresentante;
- atto costitutivo, statuto, bilancio;
- descrizione e motivazioni del progetto;
- obiettivi che si intende raggiungere con il progetto;
- finalità, contenuti ed azioni dell'intervento proposto;
- ambito territoriale del progetto;
- articolazione del progetto (tempi di realizzazione);
- impegno a fornire periodiche relazioni di aggiornamento e, al termine dell'intervento, una relazione che illustri allo stato finale di attuazione l'efficacia, in termini quantitativi e qualitativi, dell'intervento stesso in relazione agli obiettivi perseguiti.
- dati economico - finanziari (voci di spesa - fonti di risorse), con particolare attenzione alle risorse messe a disposizione dal soggetto richiedente;

- il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196 del 2003;
- ogni altra indicazione utile al progetto/iniziativa, salvo riservarsi la Fondazione, la facoltà di richiedere ulteriore documentazione anche in momenti successivi.

La sottoscrizione della proposta prevede l'accettazione del codice etico e del suo rispetto.

La raccolta delle domande relative alle iniziative proposte è svolta dalla struttura operativa, come previsto dall'art. 7 del presente regolamento. Vengono prese in considerazione e sottoposte ad istruttoria solo le iniziative e le proposte che risultano complete sotto il profilo formale.

Le richieste possono essere presentate o presso gli uffici della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in Via S. Eufemia 13 o spedite a mezzo posta al seguente indirizzo: FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO via S. Eufemia 13 - 29121 Piacenza.

Art. 14

Esame e deliberazioni

Le risorse destinate dalla Fondazione al processo di individuazione e selezione delle iniziative proposte sono commisurate alle dimensioni delle disponibilità e alla complessità dei contenuti oggetto di valutazione.

La struttura operativa della Fondazione, verificata la completezza formale della domanda e la conformità della stessa ai requisiti di cui all'art. 13 del presente Regolamento trasmette tutta la documentazione relativa alla Commissione competente per settore all'uopo istituita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la Commissione ritenga che la documentazione sia incompleta o comunque carente degli elementi previsti dal presente regolamento per la corretta istruttoria potrà richiedere una integrazione; potrà essere stabilito un termine per la presentazione della documentazione mancata, scaduto il quale l'iniziativa proposta sarà considerata decaduta.

La mancanza o l'incompletezza dei requisiti richiesti dalla Fondazione comporta l'automatica esclusione della domanda.

La Fondazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere, anche in momenti successivi, ogni accertamento che ritenga opportuno, audizioni dei soggetti proponenti o visite presso le loro sedi per acquisire ulteriori informazioni per la valutazione dell'iniziativa proposta.

La Commissione, effettuata la relativa istruttoria, emette un parere consultivo e, a sua volta, trasmette tutta la documentazione al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione della proposta e la quantificazione della erogazione concessa dalla Fondazione.

La comunicazione del contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione è formalizzata tramite lettera del Presidente della Fondazione in cui vengono definiti tutti gli adempimenti posti a carico dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione. Medesima comunicazione sarà effettuata in caso di non accoglimento della iniziativa o progetto presentato alla Fondazione.

Art. 15

Erogazione dei contributi deliberati

L'attribuzione del contributo viene disciplinata secondo le seguenti disposizioni :

- La Fondazione di Piacenza e Vigevano si impegna a mantenere a disposizione del soggetto beneficiario il contributo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro i 12 mesi dall'avvenuta comunicazione.(fa fede la data risultante dal protocollo di uscita apposto dalla Fondazione);
- Il contributo concesso dovrà essere utilizzato esclusivamente per il progetto presentato ed accolto dalla Fondazione.

Qualora intervengano modifiche nella destinazione del contributo, le stesse devono essere portate a conoscenza della Fondazione ed ottenere dalla stessa, il preventivo assenso sulla mutata destinazione. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione ritrasmettere il progetto alla Commissione competente per una integrazione dell'istruttoria.

Qualora invece il progetto che ha ottenuto il sostegno della Fondazione rimanga il medesimo, ma venga realizzato con minori risorse rispetto a quelle preventivate in sede di richiesta, lo stesso dovrà essere ripresentato alla Fondazione, rimodulato dettagliando il piano finanziario in base alle mutate disponibilità. La rimodulazione dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque salva la facoltà della Fondazione di revocare il contributo, qualora senza preventiva autorizzazione della Fondazione, lo stesso sia stato utilizzato per una finalità diversa, rispetto a quella per la quale era stato assegnato il contributo.

Premesso ciò, i soggetti beneficiari dell'erogazione devono:

- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, trasmettere la loro accettazione alla Fondazione via posta nella formulazione eventualmente predisposta dalla Fondazione stessa;
- trascorsi 6 mesi dalla comunicazione della concessione del contributo, dovranno certificare tramite opportuna documentazione, l'avvio del progetto/iniziativa.
- qualora trascorrano 12 mesi e il progetto/iniziativa non venga avviato, le risorse destinate allo stesso, salvo precise giustificazioni che dovranno essere documentate ed accolte dalla Fondazione tramite delibera del Consiglio di Amministrazione, saranno da considerare automaticamente non più disponibili (decadenza del contributo)

Il soggetto beneficiario dell'erogazione si impegna :

- ad autorizzare l'effettuazione di controlli da parte della Fondazione volti a garantire l'attuazione delle iniziative ed il corretto impiego dei contributi concessi;
- a fornire a conclusione dell'iniziativa una relazione dettagliata sul progetto in concreto realizzato, indicando le eventuali modifiche apportate allo stesso, un resoconto consuntivo economico-finanziario e ogni altra documentazione aggiuntiva che fosse ritenuta necessaria, a giudizio della Fondazione, al fine della completa definizione della pratica;
- a concordare con la Fondazione le modalità di pubblicizzazione del contributo.

Tutta la documentazione attinente la liquidazione del contributo/erogazione dovrà essere trasmessa alla Fondazione a mezzo posta o consegnata agli uffici della Fondazione. Non sarà considerata valida la documentazione trasmessa via mail o via fax.

Art. 16 **Modalità di erogazione del contributo**

Il contributo/erogazione potrà essere liquidato solo a conclusione del progetto, sulla base di presentazione dei giustificativi di spesa. Non sono ammesse erogazioni anticipate rispetto alle spese sostenute per la realizzazione del progetto/iniziativa, salvo casi eccezionali che, a discrezione della Fondazione, potranno essere consentiti. La rendicontazione trasmessa alla conclusione del progetto, dovrà evidenziare le spese realmente sostenute per la realizzazione dello stesso .

La liquidazione del contributo potrà avvenire, in un'unica soluzione entro 2 mesi dalla trasmissione della documentazione completa , fatta esclusione per le seguenti tipologie di contributo :

- i contributi inferiori ad euro 1.000,00 potranno essere liquidati entro 1 mese dalla presentazione dei giustificativi di spesa. In tali casi e, in via del tutto eccezionale, potrà essere accettata, l'autocertificazione per l'attribuzione del contributo, purchè la stessa, abbia coerenza con la richiesta o progetto presentato;
- per i contributi inferiori ad euro 3.000,00, in via del tutto eccezionale, sarà consentita l'erogazione del contributo in più soluzioni nel corso dell'anno (al massimo due tranche).

Non saranno considerati giustificativi validi ai fine della attribuzione del contributo:

- gli scontrini fiscali;
- fatture attinenti le spese di gestione corrente (bollette luce, gas, telefono, spese del personale dipendente ecc.);
- Le fatture relative a spese di gestione corrente, potranno essere ammesse, a discrezione della Fondazione, solo se attinenti a progetti che abbiano finalità di carattere sociale;
- le fatture o ricevute che facciano riferimento a lavori o attività eseguite in data antecedente alla delibera della Fondazione. Potranno essere accolti, a discrezione della Fondazione, solo le fatture o ricevute relative a lavori in corso di esecuzione;
- le fatture relative a compensi per consulenze professionali, saranno accettate, nell'ambito del 30% del costo complessivo del progetto. A discrezione della Fondazione, potrà essere consentita, per progetti aventi finalità sociali, una valutazione di natura diversa che porti ad un ampliamento della suddetta percentuale;
- le ricevute o fatture relative a compensi e/o remunerazioni percepiti dai membri dei consigli direttivi e/o dagli associati delle associazioni richiedenti, o dai soggetti ad essi riconducibili.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di verificare la congruità dei prezzi indicati nei preventivi presentati.

Non saranno consentiti versamenti su conti intestati a persone o enti lucrativi.

A conclusione del progetto, se le spese sostenute e validamente rendicontate risultano inferiori ai costi totali (originariamente previsti o successivamente rimodulati) anche il contributo viene erogato in misura inferiore, con conseguente revoca della differenza, secondo la percentuale di scostamento.

Nell'ipotesi di somme già versate in anticipo, la differenza viene chiesta in restituzione.

Per tutti i progetti/iniziative sostenute dalla Fondazione:

- La Fondazione potrà effettuare controlli finalizzati al monitoraggio del progetto finanziato, alla verifica del corretto impiego del contributo e alla valutazione dei risultati conseguiti. A tal scopo il soggetto richiedente si impegna a fornire, anche in epoca successiva alla ultimazione del progetto, tutte le informazioni che la Fondazione riterrà di richiedere.

Interventi di maggior rilievo ed interventi pluriennali :

Per gli interventi di maggior rilievo e per quelli che presentano uno sviluppo pluriennale, i destinatari delle erogazioni dovranno fornire, inoltre, periodiche relazioni di aggiornamento e, al termine dell'intervento una relazione che illustri allo stato finale di attuazione l'efficacia, in termini quantitativi e qualitativi, dell'intervento stesso in relazione agli obiettivi perseguiti.

L'erogazione del contributo, in questi casi, potrà avvenire per stato di avanzamento e comunque in più tranches, in base a specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Revoca dei contributi

La Fondazione si riserva il diritto di revocare i contributi qualora :

- a) siano accertati i motivi che inducono a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) si dia avvio al progetto prima della comunicazione formale della Fondazione;
- c) che il progetto realizzato per il quale si richiede l'erogazione del contributo, presenti una modifica sostanziale rispetto al progetto sostenuto all'origine dalla Fondazione . In questi casi, l'attribuzione del contributo potrà essere consentita solo previo assenso della Fondazione con la quale si autorizzi la mutata destinazione, tramite apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- e) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi di cui si chiede l'erogazione;
- f) sia accertato che a distanza di un anno dalla comunicazione della concessione del contributo, il progetto non sia stato realizzato, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.

Art. 18
Divulgazione della attività istituzionale

La Fondazione e rendiconta l'attività svolta ed i risultati conseguiti attraverso idonei strumenti informativi e divulgativi, tali da assicurare un agevole accesso alle informazioni e la loro più ampia diffusione.

La Fondazione ha cura di divulgare i contenuti del Regolamento della attività istituzionale, del Documento programmatico pluriennale, del Documento programmatico annuale, del bilancio di missione con i progetti sostenuti o realizzati dalla Fondazione e di ogni altro documento attinente all'attività istituzionale, attraverso la pubblicazione nel sito internet della Fondazione.

Art. 18
Norma transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il 27 marzo 2018.